

SERVIZIO FISCALE

6 Luglio 2020

Alle aziende associate

SPLIT PAYMENT PROROGATO AL 30 GIUGNO 2023

Gent.mi Associati,

Con un comunicato stampa diramato il 3.07.2020 il MEF ha annunciato che il Consiglio UE ha raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione della Commissione Europea, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell'UE, di estendere fino al 30 giugno 2023 l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello split payment come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.

Lo split payment continuerà ad applicarsi quindi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del Decreto IVA.

Split payment – Il regime di scissione dei pagamenti prevede che:

- il fornitore del bene o del servizio sia obbligato ad emettere fattura esponendo l'IVA per l'operazione dallo stesso realizzata ed indicando "scissione dei pagamenti";
- il cessionario o committente (come individuato dalle disposizioni legislative) paghi al fornitore/prestatore solo il corrispettivo ma non l'imposta;
- il cessionario o committente versi egli stesso l'imposta addebitatagli in fattura dal fornitore direttamente all'Erario in occasione della prima liquidazione utile successiva al pagamento del corrispettivo.

Il meccanismo dello split payment non fa venir meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di debitore d'imposta e, pertanto, la responsabilità per una corretta applicazione dell'aliquota d'imposta resta sempre in carico a questi. Il cessionario o committente, comunque, è tenuto ad esperire i controlli in suo potere sulla correttezza dell'operato del cedente o prestatore e, quindi, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 qualora accetti una fattura irregolare (così come affermato nella Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 436 del 2019).

Perimetro applicativo – Il perimetro applicativo dello split payment non subirà alcuna modifica. Con la lettera protocollata dalla Commissione il 4 dicembre 2019, l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a continuare a derogare agli articoli 206 e 226 della Direttiva IVA, per quanto riguarda i requisiti in materia di fatturazione e di pagamento in relazione all'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

In seguito, con la lettera protocollata dalla Commissione il 27 marzo 2020, l'Italia ha modificato la sua richiesta, chiedendo che l'ambito di applicazione dell'autorizzazione resti identico a quello concesso dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio e, pertanto, di applicare la deroga agli articoli 206 e 226 della Direttiva IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alle pubbliche amministrazioni, alle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e a un elenco di società quotate in borsa.

Monitoraggio- La modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio con la Proposta in commento, prevede anche l'attività di monitoraggio alla quale l'Italia è tenuta: entro il 30 settembre 2021, infatti, quest'ultima trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure di cui agli articoli 1 e 2 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull'efficacia di tale misura e di altre misure attuate per ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati. La relazione include un elenco delle varie misure attuate e della relativa data di entrata in vigore.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

